

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4291

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Introduzione dell'articolo 6-*bis* del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante l'istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione

*Presentata il 18 settembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata ad istituire il consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione e, contemporaneamente — in analogia ad altra proposta di legge già depositata (articolo 9 dell'atto Camera n. 4157) — a prevedere che il consiglio giudiziario sia integrato con rappresentanti dell'avvocatura.

L'istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione tende a colmare una lacuna dell'ordinamento giudiziario (che, allo stato attuale, prevede tale organismo esclusivamente presso i distretti delle singole corti d'appello) anche al fine di rispondere ad una esigenza di necessaria dialettica all'interno della Suprema corte, sia rispetto ai

poteri di valutazione attribuiti oggi dalla legge ai capi degli uffici, sia rispetto alle decisioni del Consiglio superiore della magistratura.

Nella presente proposta di legge si prevede, come detto, la presenza, nel consiglio giudiziario, anche di rappresentanti dell'avvocatura, indicati dal Consiglio nazionale forense tra avvocati patrocinanti innanzi alla Corte suprema di cassazione, in quanto si ritiene indispensabile che, nell'ambito delle valutazioni e delle decisioni che spettano a tale organo (sia di carattere organizzativo, sia di carattere valutativo), vi sia una partecipazione anche di chi, come l'avvocatura, esercita il proprio ruolo di parte necessaria nell'attività giurisdizionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione)*. — 1. Presso la Corte suprema di cassazione è costituito il consiglio giudiziario.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione è presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la Corte medesima, nonché da nove magistrati, di cui due supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la Corte suprema di cassazione, la procura generale e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni:

a) un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale;

b) quattro magistrati, e uno supplente, eletti tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale;

c) due componenti effettivi, e uno supplente, eletti tra i magistrati applicati, che non hanno funzioni di consigliere di cassazione.

3. Del consiglio giudiziario fanno parte due avvocati patrocinanti innanzi alla Corte suprema di cassazione, e uno supplente, indicati dal Consiglio nazionale forense ».

